

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GAUDIANO DI LAVELLO
Società Cooperativa

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI del 24 maggio 2009.

Art.1

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali vengono indette con la convocazione dell'Assemblea ordinaria così come previsto dalle norme statutarie. Tutte le operazioni di votazione si intendono effettuate in prosieguo dell'Assemblea.

Art.2

LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- a) Il Presidente e/o il singolo componente del Comitato esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 7 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
- b) Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
- c) Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
- d) Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti a) e b), per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
- e) Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, sono considerate, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, le società di dimensioni rilevanti aventi un patrimonio netto superiore a Euro 15.000.000,00 (quindici milioni), in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
- f) Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalle presenti disposizioni.
- g) In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
- h) In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni delle presenti disposizioni da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. L'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.
- i) Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
- j) L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.
- k) La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Art.3

La votazione per l'elezione delle cariche sociali viene fatta per liste. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati corrispondente al numero massimo delle persone da eleggere secondo quanto previsto dallo statuto.

Art.4

Le votazioni saranno presiedute da apposito seggio elettorale che sarà costituito: da un Presidente, dal segretario, da due o più scrutatori, nominati dall'Assemblea.

Art. 5

I voti per il rinnovo di tutte le cariche sociali saranno espressi su un'unica scheda ove saranno riportate le liste di candidati per le cariche da eleggere.

Ogni lista dovrà essere presentata su un modulo predisposto dalla Banca e sottoscritto dal candidato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione, la cui firma dovrà essere autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio. Il modulo sarà accompagnato dalla domanda di presentazione delle singole candidature, la quale dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'attestazione di non essere candidato in altra lista;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) fotocopia del documento di riconoscimento.

La firma della lista da parte del candidato alla presidenza del Consiglio di Amministrazione attesterà l'autenticità delle dichiarazioni allegate.

La presentazione della lista dovrà avvenire nella sede sociale della Banca, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un segretario delegato dal Consiglio di Amministrazione, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del sesto giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Le liste saranno inserite nella scheda di votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Tenuto conto che la votazione è subordinata alla deliberazione di competenza Assembleare in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea decidesse di variare la strutturazione del numero dei consiglieri, i soci votanti cancelleranno, secondo la loro preferenza, nome e cognome dei candidati in soprannumero nella lista votata.

E' nullo il voto espresso su più di una lista, mentre è valido il voto espresso alla lista modificata per l'iniziale soprannumero dei candidati consiglieri. All'interno di quella lista risulteranno eletti comunque quelli che avranno fatto registrare, per la carica di consigliere, il maggior numero di voti. E' valido il voto espresso alla lista che, modificata, contenga un numero di candidati inferiore al richiesto.

Art. 6

Per votare, ogni socio deve consegnare al Presidente del seggio il talloncino di votazione allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 7

E' ammessa la delega di voto ad altro socio non amministratore né sindaco, né dipendente della banca da compilarsi su talloncino di votazione. La firma del delegante sarà autenticata dal Presidente della banca di credito cooperativo o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consigliere o dipendente a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Il socio delegato deve consegnare al Presidente del seggio il talloncino di votazione del delegante e deve esibire il suo invito all'Assemblea, sul quale sarà apposto il timbro: HA VOTATO PER DELEGA DEL SOCIO

Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 8

Il segretario del seggio, o chi per lui, prende nota su apposito elenco di coloro che hanno votato direttamente o per delega in modo che non possa verificarsi una duplicazione di voto.

Art. 9

Su richiesta del presidente del seggio, il votante deve esibire un documento di riconoscimento e, in mancanza, il Presidente potrà richiedere la firma di riconoscimento da parte di altro socio.

Art. 10

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli iscritti nel libro dei soci nel rispetto delle norme statutarie, in particolare degli artt. 6 e 8 dello statuto sociale.

Art. 11

Le schede per la votazione, predisposte dal Consiglio di amministrazione, devono contenere le liste numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione ed i nominativi dei candidati saranno riportati con cognome - nome - luogo e data di nascita del candidato - secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12

Il socio potrà esprimere il proprio voto apponendo un segno di croce nel quadrato stampato a fianco della lista prescelta ed il voto è così ritenuto valido per tutte le cariche da eleggere.

Art. 13

Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio procede alle operazioni di spoglio. Egli soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.

Art. 14

Eventuali contestazioni saranno risolte dal seggio elettorale con l'intervento del Presidente del seggio, e se necessario con votazione segreta.

Art. 15

Risulteranno eletti i candidati riportati, per le rispettive cariche, nella lista che avrà fatto registrare i maggiori suffragi.

Il Presidente del seggio dovrà redigere apposito verbale che sarà parte integrante del verbale di Assemblea.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge e di Statuto della Banca di Credito Cooperativo.